



Statuto Regionale

TITOLO 1

Principi costitutivi CGIL Basilicata

Art. 1

Definizione

La CGIL Basilicata è la struttura che promuove nel territorio della regione la libera adesione alla CGIL, l'auto tutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, parasubordinati, precari, disoccupati, sottoccupati, inoccupati o in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati di tutte le categorie.

La CGIL Basilicata è una organizzazione unitaria, democratica, pluralista, pluri-etnica, dotata di autonomia politica ed organizzativa.

Essa, nel quadro dei principi costitutivi di cui allo Statuto Nazionale, sviluppa le iniziative e decide in piena autonomia di valutazione con propri poteri, sui temi regionali quali: politiche economiche e sociali, della formazione e dell'informazione delle politiche urbanistiche e della difesa del territorio, delle politiche industriali, dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi di interesse generale, nonché della tutela dei consumatori attraverso la promozione di apposite associazioni.

La CGIL Basilicata ha il compito di dirigere e coordinare le strutture sindacali orizzontali e verticali presenti sul territorio regionale sulle tematiche specifiche e generali; è centro regolatore in particolare sul modello organizzativo territoriale, politiche finanziarie e politica dei quadri e dirigenti sindacali.

Ha perciò il compito di indirizzare, coordinare, supportare e controllare tutte le strutture specifiche che erogano servizi sul territorio lucano, anche se o in compartecipazione con strutture CGIL di altre regioni. Nonché di favorire l'istituzione di nuovi servizi che rispondano a nuove esigenze di tutela degli iscritti, dei lavoratori e dei pensionati. Nel caso di società di emanazione della CGIL i compiti di cui al precedente capoverso si esercitano attraverso gli organi societari di gestione e di amministrazione secondo le norme vigenti.

La CGIL Regionale di Basilicata ha sede a Potenza.

Art. 2

Democrazia sindacale

La CGIL Basilicata assume quali principi cardine della propria vita democratica il modello di democrazia rappresentativa e di mandato

Predisporre sedi e percorsi decisionali atti a consentire alle lavoratrici e ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati, di esprimere le loro opinioni e di prendere parte alle decisioni che riguardano la vita del sindacato.

Le strutture della CGIL Basilicata effettuano la consultazione degli iscritti/e attivi, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro o pensionati, in sede di approvazione delle

piattaforme e degli accordi di rispettiva competenza, quando non sia possibile effettuare la consultazione unitaria dell'insieme dei lavoratori .

I percorsi, i soggetti, i poteri che realizzano la democrazia di mandato e rappresentativa, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo Regionale Confederale con le modalità di cui al successivo art. 18, le cui norme hanno valore statutario.

TITOLO 2

Strutture e forme organizzative

Art. 3

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della CGIL Basilicata mira a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il più efficace impegno verso l'unità sindacale nel contesto della specifica realtà territoriale, sociale e del mercato del lavoro.

Nei luoghi di lavoro e nel territorio la CGIL identifica nella assemblea delle iscritte/i e della lega SPI la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della CGIL e delle sue categorie e dello SPI.

La CGIL Basilicata è costituita dall'insieme delle strutture sindacali, delle forme organizzative e dei servizi esistenti nel territorio della regione.

Si articola nelle seguenti strutture:

- l'assemblea degli iscritti;
- i comitati degli iscritti nei luoghi di lavoro o interaziendali;
- le leghe comunali o zonali categoriali (SPI-FLAI-FILLEA);
- i comitati per il lavoro, centri di informazione disoccupati, leghe di studenti/medi e universitari;
- i coordinamenti;
- le camere del lavoro territoriali che comprendono le federazioni o i sindacati territoriali di categoria;
- le camere del lavoro sub-territoriali che comprendono tutte le strutture di base ivi presenti ed individuate nel presente statuto;
- le federazioni o sindacati regionali di categoria, lo SPI;
- la CGIL Regionale.

Art. 4
Strutture Congressuali della CGIL Basilicata

Sono strutture congressuali della CGIL Basilicata:

- la CGIL Regionale;
- le Camere del lavoro territoriali ;
- le Federazioni o i sindacati regionali e/o territoriali secondo le decisioni delle rispettive federazioni o sindacati nazionali di categoria concordate con la CGIL Regionale di Basilicata;
- il Comitato degli iscritti;
- le Leghe categoriali comunali o zonali;
- i Comitati per il lavoro e i Comitati interaziendali.

La CGIL Regionale, le Camere del Lavoro Territoriali, le Federazioni di Categoria a livello regionale e comprensoriale, gli Enti e Istituti Confederali sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome secondo quanto previsto dal D.Lgvo 4.12.97 n.460, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione ad esse aderenti, salvo quanto stabilito diversamente nei singoli statuti in virtù di norme di legge.

L'attività amministrativa, dei comitati degli iscritti, dei comitati per il lavoro e delle Leghe dei Pensionati è ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la CGIL e le sue strutture possono rivalersi nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

Art. 5
CGIL Regionale Basilicata - Compiti

La CGIL Regionale, nell'ambito dei poteri di direzione politica ed organizzativa e di elaborazione delle linee generali di politica sindacale che le sono proprie, esercita il ruolo di direzione e di elaborazione politica ed organizzativa nei confronti delle strutture sindacali presenti sul territorio regionale.

Tali compiti si esercitano attraverso una regolare attività del Comitato Direttivo Regionale le cui deliberazioni sono vincolanti per l'insieme delle strutture sindacali presenti in Basilicata.

La CGIL Regionale ha il compito e la titolarità per organizzare la presenza in territorio lucano nel rispetto dei principi, della lettera e dello spirito dello Statuto confederale.

Svolge azioni sindacali di carattere confederale nei confronti dell'Ente Regione, dell'Associazione regionale delle Autonomie Locali e delle Associazioni imprenditoriali e datoriali a livello regionale.

La CGIL Regionale svolge funzioni di coordinamento fra diverse strutture sia quando le controparti sono collocate a cavallo dei territori provinciali di Potenza e Matera sia quando sono collocate su aree extraregionali.

La CGIL Basilicata in quanto centro regolatore interviene:

- sulla politica dei quadri e della formazione sindacale, per favorire la mobilità e la pluralità di esperienze e garantendo una adeguata rappresentanza di genere attuando integralmente la norma antidiscriminatoria (art. 6 dello Statuto CGIL);
- sul trattamento economico e normativo del personale dipendente attraverso un apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo Regionale della CGIL con le modalità di cui al successivo art. 16;
- sulla redistribuzione delle risorse finanziarie complessivamente affluenti alle strutture sindacali regionali, nel rispetto delle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale CGIL,
- sulla direzione e coordinamento della politica dei servizi, le cui responsabilità di indirizzo e controllo è affidata alle CdLT.

Il C.D. Regionale, previo confronto con le strutture interessate, decide con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti sia sulla costituzione di nuove Camere del lavoro territoriali sia sulla loro eventuale soppressione definendone gli ambiti territoriali e demandando alle strutture interessate la realizzazione del congresso di scioglimento e/o di costituzione.

Art. 6 **Camere del lavoro territoriali**

Le CdLT comprendono le organizzazioni sindacali esistenti nell'ambito del territorio di competenza cioè la provincia di Potenza per la CdLT di Potenza e la provincia di Matera per la CdLT di Matera.

Le Camere del lavoro territoriali dirigono e coordinano l'azione sindacale, la vertenzialità territoriale sui temi di interesse generale coerenti con l'impostazione e gli indirizzi elaborati in sede regionale e nazionale; promuovono una qualificata e costante iniziativa dell'organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico dell'occupazione e del miglioramento della qualità della vita della popolazione lavoratrice dei pensionati e degli anziani; coordinano l'attività dell'INCA e degli altri enti ed istituti confederali; realizzano la massima integrazione di tutti i servizi svolti sul territorio; indirizzano le politiche di insediamento e reinsediamento della CGIL nel territorio e di intesa con le categorie anche nei luoghi di lavoro; attuano nell'ambito dell'indirizzo definito dalla CGIL Regionale la politica dei quadri e dei processi

di formazione dei gruppi dirigenti.

Nel quadro delle scelte di razionalizzazione e decentramento tese a realizzare maggiore presenza sul territorio e maggiore efficienza nei servizi, le CdLT sentite le Federazioni di Categoria e di concerto con la CGIL Regionale costituiscono proprie strutture di decentramento organizzativo.

Tali strutture di decentramento saranno dirette da un Segretario coordinatore eletto dall'assemblea dei quadri sindacali e degli iscritti del territorio sindacale di riferimento su proposta della Segreteria della CdLT.

Art. 7

Categorie e SPI regionali e territoriali

Le categorie e lo SPI hanno compiti di sintesi e di direzione politica, partecipano alla struttura organizzativa della CGIL Regionale ed esprimono mandato negoziale proprio o delegato dal sindacato o federazione nazionale di categoria o dello SPI nazionale.

Le categorie organizzano i lavoratori su base merceologica, esercitano il mandato negoziale proprio nell'ambito delle direttive del sindacato e federazione nazionale di categoria, partecipano la struttura organizzativa definita sul territorio dalle Camere del Lavoro Territoriali. Ciascuna categoria ha di norma nella provincia capoluogo di regione, un solo livello congressuale, territoriale o regionale e assume per l'altro le forme di coordinamento. Ad eccezione dello SPI regionale che in quanto centro regolatore conserva la sua dimensione regionale congressuale.

Viceversa lo SPI regionale può definire il livello congressuale territoriale in struttura di coordinamento con le stesse modalità di cui all'art. 5 ultimo comma, in stretto raccordo con la segreteria regionale CGIL.

Detto coordinamento sarà definito nei compiti composizione, prerogative e funzioni dai componenti i direttivi in seduta congiunta.

Il coordinamento eleggerà un suo responsabile.

La CGIL Regionale decide modi e forme della presenza delle categorie sul territorio, in accordo con le categorie nazionali.

Art. 8

Assemblea degli iscritti, Comitato degli Iscritti, Leghe Pensionati, Comitato per il lavoro

L'assemblea degli iscritti, il Comitato degli Iscritti, la Lega dei pensionati e i Comitati per il lavoro e le strutture di rappresentanza dei lavoratori parasubordinati e interinali, sono strutture di base della CGIL in Basilicata, hanno carattere elettivo e rappresentano il pluralismo di opinioni e di genere esistenti all'interno della CGIL.

L'assemblea degli iscritti vota la lista dei candidati per le elezioni delle RSU, della RSA e degli RLST.

Vota le proposte CGIL per le piattaforme contrattuali territoriali di riferimento; vota le eventuali proposte del sindacato di categoria per le piattaforme contrattuali aziendali.

Essa è convocata periodicamente e comunque almeno una volta l'anno.

Le Leghe SPI sono elette sulla base delle norme statutarie e regolamentari approvato dal sindacato generale dei pensionati e degli anziani.

I Comitati per il lavoro sono eletti sulla base di un apposito regolamento approvato dal C.D. CGIL Regionale con maggioranza semplice.

Analogamente sarà definito un regolamento per la elezione dei comitati degli iscritti.

Art. 9

Camere del lavoro sub-territoriali

Le Camere del lavoro sub-territoriali costituiscono la rete funzionale del decentramento organizzativo delle camere del lavoro territoriali.

Coordinano l'attività del comitato degli iscritti, delle leghe SPI nel territorio sindacale di riferimento e convocano l'assemblea generale degli iscritti; promuovono e dirigono la vertenzialità sui temi di interesse generale del territorio sindacale di riferimento; coordinano le attività di servizio nel proprio ambito territoriale garantendo la necessaria integrazione.

Art. 10

Coordinamenti

La CGIL favorisce l'autorganizzazione delle donne, degli immigrati in particolare dei portatori di handicap e di ogni altra forma di specificità di cui il congresso ravvisi la necessità.

Inoltre la CGIL è impegnata a valorizzare e a dare sempre più ampia applicazione a tutte le misure necessarie a favorire la presenza delle donne negli organismi dirigenti e in quelli esecutivi quale principio di pari opportunità.

A tale principio deve essere ispirata la gestione e l'uso della formazione sindacale, delle risorse finanziarie e delle libertà sindacali.

La rappresentanza negli organismi dirigenti deve essere assicurata adeguatamente ad ogni altra specificità.

Art. 11 Sindacato Pensionati

Il Sindacato Pensionati Italiani è il sindacato generale di tutti i pensionati.

Contribuisce con la CGIL e con le strutture verticali presenti nel territorio della regione ad elaborare e realizzare le politiche sociali in relazione alle quali esercita il suo ruolo contrattuale.

Art. 12

Strutture di servizio, partecipazione ad enti, associazioni istituti o fondazioni

La CGIL Basilicata promuove la costituzione di specifiche strutture di servizio anche di intesa con altre strutture della CGIL (Federazioni o sindacali nazionali di categoria, regionali CGIL o enti di emanazione CGIL) assumendo l'art. 13 dello Statuto confederale.

Promuove altresì l'attività di associazioni enti istituti fondazioni e agenzie che operano su problematiche di rilevante interesse avuto riguardo agli scopi dell'organizzazione.

Partecipa, sulla base di specifiche decisioni del C.D. Regionale anche con finanziamenti alla loro attività anche anticipando risorse sottoscrivendo quote associative e attribuendo committenze.

TITOLO III
Organi della CGIL Basilicata

Art. 13

Organi della CGIL Regionale

Sono organi deliberanti:

- il Congresso Regionale
- il Comitato Direttivo Regionale (C.D.R.).
- Assemblea Generale Regionale

Sono organi di indirizzo:

- l'assemblea delle delegate, delle lavoratrici e delle pensionate;
- i coordinamenti e le consulte tematiche dei segretari delle categorie e delle camere del lavoro.

Sono organi di controllo amministrativo:

- il Collegio dei Sindaci;
- gli Ispettori Regionali.

E' organo di garanzia statutaria:

- il Collegio di Verifica Statutario Regionale.

Art. 14
Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della CGIL Basilicata, viene convocato in concomitanza del Congresso Confederale ordinario e/o straordinario e comunque in conformità a quanto previsto dallo Statuto Nazionale.

Il Congresso elegge:

- L'Assemblea Generale Regionale
- Il Comitato Direttivo Regionale
- Il Collegio dei Sindaci Revisori
- Il Collegio di Verifica Statutario Regionale

Il C.D. Regionale stabilisce la sede del Congresso, la sua data e il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere ed articola sul territorio gli indirizzi e le decisioni contenute nel regolamento congressuale.

Art. 15
Assemblea dei quadri e dei delegati.

Almeno una volta tra un Congresso e l'altro e comunque a metà del mandato congressuale il Comitato Direttivo Regionale convoca l'assemblea regionale dei quadri e dei delegati. Tale circostanza rappresenta un alto momento della vita democratica interna, dell'azione e dell'unità sindacale nonché della gestione dei progetti e delle iniziative della CGIL.

Occasioni e sedi analoghe vanno definite anche unitariamente.

Art. 16
Assemblea Generale Regionale

L'assemblea Generale Regionale è composta:

- In un numero non superiore al doppio del Comitato Direttivo Regionale che ne fa parte.
- A maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro e delle Leghe SPI.
- con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati Direttivi.

L'Assemblea Generale Regionale elegge la sua presidenza;

L'Assemblea Generale Regionale viene convocata dalla presidenza in accordo con la Segreteria Regionale;

l'assemblea generale elegge il Segretario Generale Regionale, che a sua volta propone al voto dell'Assemblea Generale la composizione nominativa della Segreteria Regionale;

L'assemblea generale regionale viene convocata di norma una volta all'anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo della attività

sindacale.

Art. 17
Norma transitoria

In sede di prima attuazione la prima Assemblea Generale Regionale viene eletta dal Comitato Direttivo Regionale nella prima seduta utile e comunque entro il 31.12.2015. L'elezione avverrà con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima votazione e del 50%+1 degli aventi diritto in seconda votazione.

In tutte le strutture, titolare delle elezioni dei Segretari Generali e delle Segreterie che avverranno dopo la modifica statutaria all'art. 16, sarà comunque l'Assemblea Generale di riferimento.

Art. 18
Comitato Direttivo della CGIL Basilicata.

Il Comitato Direttivo Regionale è il massimo organo tra un Congresso e l'altro al quale è affidato il compito di direzione della CGIL in Basilicata, secondo gli orientamenti decisi dal Congresso Confederale.

Le sedute del Comitato Direttivo sono valide con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti, fatte salve le diverse condizioni richieste dal presente statuto e dallo statuto nazionale.

Il C.D. approva a maggioranza dei 4/5 dei presenti il proprio Regolamento, il quale dovrà contenere le sanzioni in caso di violazione delle norme ivi previste.

Inoltre stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti Confederali, Società, Associazioni, Fondazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione, e se necessario l'articolazione territoriale.

In conformità con lo statuto confederale, il Comitato Direttivo Regionale della CGIL Basilicata può proporre a maggioranza dei 2/3 dei componenti lo scioglimento di un organo direttivo o esecutivo di una organizzazione della CGIL Basilicata.

Il C.D. Regionale è eletto dal Congresso Regionale che fissa il numero dei componenti.

Qualora si rendessero necessari nuovi ingressi nel C.D. tra un Congresso e l'altro, la Segreteria Regionale, senza snaturare i criteri congressuali, può proporre al Comitato Direttivo medesimo una cooptazione fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti.

In caso di necessità motivata il C.D. Regionale può essere ampliato fino ad un massimo del 10% del numero fissato al Congresso.

Il C.D. provvede alle sostituzioni di componenti dimissionari o decaduti, del Comitato di

Garanzia, del Collegio dei Sindaci, del Collegio di Verifica Statutario.

Si dota di un regolamento per garantirne il corretto funzionamento ed elegge un Presidente o una Presidenza fissando la durata dell'incarico.

Il C.D. è convocato dal Presidente d'intesa con la Segreteria Regionale, che ne fissa l'ordine del giorno, le modalità e la sede di svolgimento, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne sia avanzata richiesta da 1/3 i componenti e lo stesso C.D.R..

Per quanto riguarda la canalizzazione e il personale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della CGIL Nazionale in conformità al Dlgo 460/97.

Ogni componente il C.D. Regionale può partecipare e prendere la parola a qualsiasi congresso delle strutture della CGIL Regionale di Basilicata.

Il Comitato Direttivo elegge gli Ispettori Regionali.

Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le norme per le quali è prevista dal presente statuto una maggioranza qualificata.

Il CD discute e approva i bilanci preventivi e consuntivi sulla base di una valutazione presentata dalla Segreteria.

Art. 19 Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è l'organo che attua le decisioni del Comitato Direttivo e assicura la gestione della CGIL di Basilicata.

Risponde della propria attività al Comitato Direttivo stesso.

La Segreteria si riunisce su convocazione del Segretario Generale e funziona e decide collegialmente.

Almeno due componenti la segreteria possono richiedere la convocazione.

Gli incarichi di segreteria vengono assegnati dalla stessa su proposta del Segretario Generale.

La Segreteria provvede al buon funzionamento degli uffici e dei servizi della CGIL Regionale e ne coordina l'attività nei vari campi; provvede al funzionamento dei dipartimenti e al raccordo con i coordinamenti delle consulte tematiche anche secondo norme fissate da regolamenti appositi che il C.D. approva; nomina i funzionari

e i collaboratori/dipendenti con funzioni tecniche: predisporre i bilanci, preventivo e consuntivo, per l'approvazione da parte del C.D. Regionale.

La segreteria delibera su tutte le materie che abbiano carattere d'urgenza. In tal caso l'urgenza deve essere motivata nel corso della prima riunione del C.D. regionale per la ratifica.

Art. 20

Collegio dei Sindaci ed Ispettori CGIL regionale

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della CGIL regionale.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal congresso con maggioranza qualificata pari al 75% dei votanti.

I poteri e i compiti di funzionamento del collegio sono definiti dall'art. 19 dello Statuto Confederale Nazionale.

Il C.D. di Basilicata elegge, con maggioranza qualificata pari al 75% dei votanti, tre ispettori con compiti di controllo e verifica amministrativa e regolamentare su tutte le strutture CGIL in Basilicata, nonché enti e società di servizio di emanazione della CGIL. Essi periodicamente (almeno una volta per ciascuna struttura nel corso del mandato congressuale) effettuano i controlli di competenza.

Gli Ispettori sono vincolati al dovere di riservatezza nella fase di istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti.

Le ispezioni possono intervenire su richiesta della Segreteria Regionale CGIL.

Sono scelti fra iscritte/i con requisiti di competenza e che non ricoprano incarichi o funzioni di direzione o di carattere amministrativo.

Art. 21

Collegio di Verifica Statutario regionale

Il Collegio di verifica è eletto dal Congresso regionale con le modalità e criteri previste dall'art. 28 dello Statuto Confederale Nazionale.

In via transitoria il C.D. regionale lo eleggerà con l'80% dei presenti.

Art. 22

Assemblea dei Comitati delle iscritte/i delle leghe SPI e FLAI

L'assemblea delle rappresentanze di lega e comitato degli iscritti è costituita quale momento di incontro e di consultazione sulle politiche regionali e generali.

Essa è convocata dal C.D. regionale almeno due volte tra un congresso e l'altro.

Art. 23

Assemblea delle delegate, delle lavoratrici e delle pensionate

Il C.D. della CGIL dando attuazione alle scelte compiute dalle donne, convoca almeno una volta tra un congresso e l'altro l'assemblea regionale delle delegate, delle lavoratrici e delle pensionate.

Art. 24

Coordinamenti e consulte tematiche

Il C.D. Regionale decide la costituzione dei coordinamenti e delle consulte tematiche anche nei settori del volontariato, politiche socio-assistenziali, ambiente, protezione civile, etc..

ella Amministrazione

TITOLO IV
Della Amministrazione

Art. 25

Trasparenza amministrativa

La CGIL regionale garantisce la conoscenza a tutti gli iscritti dei propri bilanci e fornisce, in occasione della loro approvazione, ogni utile informazione di dettaglio per renderlo leggibile.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dalla Segreteria Regionale che li presenta al Comitato Direttivo per la discussione e l'approvazione con una relazione di accompagnamento che motiva la destinazione preventivata delle risorse e degli eventuali scostamenti. Nella relazione saranno evidenziate le spese e le entrate consolidate da quelle relative agli obiettivi di sviluppo organizzativo e del conseguente incremento delle entrate.

A tale principio devono ispirarsi le altre strutture ciascuna in riferimento agli iscritti del proprio territorio, e alla propria categoria (CdLT o Sindacati o federazioni di categoria).

A tale scopo le strutture adottano tecniche di contabilità standardizzate secondo l'art. 24 dello statuto nazionale prevedendo le modalità di pubblicazione dei bilanci.

Art. 26

Rapporti finanziari tra le strutture

Il riparto delle quote sindacali viene effettuato tramite il servizio di canalizzazione in modo automatico e secondo le percentuali stabilite dal C.D. della CGIL nazionale e regionale, secondo le rispettive competenze.

La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

La CGIL e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento di una struttura della CGIL, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altre istanze della CGIL designata dal centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, giusto quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgvo 460/97.

Art. 27

Controlli Amministrativi

La CGIL regionale esercita controlli amministrativi sulle strutture territoriali e sui sindacati o federazioni di categoria presenti sul territorio regionale secondo quanto previsto dall'art. 20 dello statuto confederale.

In presenza di irregolarità la Segreteria Regionale della CGIL regionale investe gli organi direttivi delle strutture interessate affinché siano assunti i provvedimenti del caso: politici e/o amministrativi ordinari e straordinari, allo scopo di ricondurre le gestioni a regolarità.

Qualora gli organismi di cui al capoverso precedente, non assumessero tempestivamente le opportune decisioni, il Comitato Direttivo della CGIL Basilicata su proposta della Segreteria Regionale, avvierà i provvedimenti di cui all'art.18, comma 5° del presente Statuto.

Art. 28

Contributi sindacali e solidarietà

Oltre a quanto previsto dallo Statuto Confederale, al fine di sostenere le attività sindacali di strutture con particolari caratteristiche e difficoltà, il C.D. regionale può attivare strumenti di riequilibrio finanziario per consentire condizioni di lavoro uniforme sul piano territoriale e categoriale.

Tali strumenti assumono forme di fondi di solidarietà e riequilibrio e sono regolati da

apposite e temporanee decisioni del C.D. regionale e nel caso potranno essere utilizzati esclusivamente per l'uso previsto sul loro utilizzo vanno previste rendicontazioni specifiche e ne risponde la segreteria regionale al Comitato Direttivo.

Art. 29 **Norma finale**

Lo Statuto della CGIL Nazionale, come modificato ed integrato dalla delibera del Comitato Direttivo Nazionale del 18 settembre 2015 , costituisce parte integrante del presente Statuto.

